

683.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Prospettive occupazionali per i lavoratori della clinica « Villa Bianca » a Roma) .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 29 febbraio 2000 .....	3	(Sezione 3 – Ampliamento del numero di posti di geologo messi a concorso dall'INAIL) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 4 – Collocazione di cartelloni pubblicitari in piazze di particolare pregio monumentale) .....	11
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) .....	4	(Sezione 5 – Disservizi presso il parco archeologico di Paestum) .....	11
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	4		
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	4		
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	5		
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	<b>Proposta di legge S. 4127 (approvata dal Senato) n. 6270 ed abbinata proposte di legge nn. 1351-1690-2059-2493/ter-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398</b> .....	13
<b>Interrogazioni</b> .....	6	(Sezione 1 – Articolo unico, emendamenti, ed articolo aggiuntivo) .....	13, 15
(Sezione 1 – Regolarità delle operazioni di raccolta delle firme per i referendum del settembre 1999 nella regione Emilia-Romagna) .....	6		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 29 febbraio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostilio, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Scalia, Scoca, Schmid, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bonito, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostilio, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Scalia, Scoca, Schmid, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

REBUFFA e SANZA: « Modifiche alle disposizioni relative alle competenze attribuite ai Presidenti delle Camere in materia di nomine a uffici pubblici. Devoluzione dei poteri al Presidente della Repubblica » (6812);

REBUFFA e SANZA: « Modifiche alle disposizioni relative alle competenze attribuite ai Presidenti delle Camere in materia di nomine a uffici pubblici. Devoluzione dei poteri al Governo » (6813);

REBUFFA e SANZA: « Modifiche alle disposizioni relative alle competenze attribuite ai Presidenti delle Camere in materia di nomine a uffici pubblici. Devoluzione dei poteri alle Camere » (6814).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA ed altri: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo » (6776):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SIMEONE: « Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di acquisi-

zione del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica » (6777);

#### *VI Commissione (Finanze):*

FINI ed altri: « Disposizioni tributarie per favorire la ripresa dell'economia e dell'occupazione » (6798) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI.*

#### **Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 30 dicembre 1999, nn. 501 e 502, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni Sicilia e Sardegna » (6665);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502 recante disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici » (6666).

#### **Trasmissioni dalla Corte di conti.**

Il presidente della Corte dei conti con lettera in data 24 febbraio 2000 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4 primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 248).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 25 febbraio 2000 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione in data 19 ottobre 1999, in merito alla relazione del consigliere istruttore dell'ufficio controllo gestioni fuori bilancio di tipo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri concernente il controllo sulla gestione fuori bilancio di cui alla legge 5 luglio 1989, n. 246 « Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria - esercizi finanziari 1990-1994(fino a chiusura) ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 febbraio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente CONSAP spa per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 249).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 febbraio 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha

dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Pietrasanta (Lucca), Polignano a Mare (Bari), Taggia (Imperia), Castelnuovo Nigra (Torino), Palomonte (Salerno), Palù (Verona).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato con lettera in data 24 febbraio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2000.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Regolarità delle operazioni di raccolta delle firme per i referendum del settembre 1999 nella regione Emilia-Romagna)**

**A) Interrogazioni:**

COPERCINI, TERZI, SANTANDREA, BIANCHI CLERICI, RODEGHIERO, FONGARO, ANGHINONI, BORGHEZIO, CALZAVARA, BOSCO, ALBORGHETTI CHIAPPORI — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sul *Resto del Carlino* di sabato 18 settembre 1999, seppur in taglio minore, è apparsa la notizia che un consigliere provinciale bolognese di Alleanza nazionale sarebbe nei guai per aver autenticato la firma di tre persone defunte, nell'ambito della raccolta per i *referendum* anti quota proporzionale e finanziamento pubblico ai partiti politici, indetta recentemente da Alleanza nazionale;

lo stesso consigliere avanza l'ipotesi che, siccome le tre firme compaiono su un unico foglio di raccolta (da 36 firme totali), per screditare il partito promotore, uno o più ignoti le abbiano apposte di proposito al banchetto di raccolta o, ancor meglio, abbia o abbiano inserito tutto il foglio, con le 36 firme falsificate, nel fascio di fogli delle firme raccolte; è una sua ipotesi, che comunque non chiarisce la dinamica dei fatti;

sarebbe interessante conoscere, in proposito, se, ma soprattutto, quando gli altri 33 firmatari del foglio abbiano apposto la loro sigla di assenso alla raccolte in

questione: potrebbe emergere che i 33 firmatari più i 3 defunti (nel contempo), abbiano sì sottoscritto un quesito referendario, ma con altro testo ed in data antecedente, quando, così i conti tornano, i tre defunti erano ancora in vita;

in questa ipotesi, si confermerebbe che, anche nel bolognese, così come nel parmigiano (come paventato nella nostra interrogazione n. 5-06724 del 23 settembre 1999), interi pacchetti di firme falsificate siano passati di mano per un uso difforme da quanto stabilito dalla legge e dalla morale, tradendo, e questo è l'aspetto più grave e vile, la buona fede del cittadino che si avvicina ai banchetti di raccolta di firme credendo in tutta onestà di dare un apporto alla vita democratica della società in cui vive (che per qualche aspetto non lo soddisfa), mentre il suo atto viene sfruttato per sordidi giochi di parte e/o d'utilità, anche personale;

ad avviso degli interroganti sarà necessario che la Corte di cassazione controlli approfonditamente l'intera raccolta di firme —:

se siano al corrente degli eventi descritti;

tenuto conto dei fatti enunciati nella sopracitata interrogazione n. 5-06724, che qui si richiama integralmente nelle premesse e nelle richieste, nella considerazione che questa interrogazione costituisca integrazione della precedente e vada con essa intimamente correlata (potendosi confermare le ipotesi in essa avanzate), se i Ministri interrogati non ravvisino la necessità di operare con urgenza, con una presa di posizione chiara ed univoca e nella risposta all'interrogante ed ai cittadini tutti;

se non vi sia la necessità di modificare la normativa per introdurre un più efficace controllo sulle modalità e sui sistemi di raccolta firme per assicurare il cittadino sull'uso conforme e democratico di questo istituto. (3-04400)

(7 ottobre 1999).

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

altri cittadini di Felino (Parma), coinvolti loro malgrado nei fatti di presunta falsificazione della loro firma sui moduli per la raccolta relativa ai referendum indetti da An, sul finanziamento pubblico dei partiti e sull'abolizione della quota proporzionale, hanno sporto denuncia-querela nei confronti dei responsabili, raggiungendo in questi giorni un consistente numero, così come ragguardevole è il numero di persone «sentite» dai carabinieri di Sala Baganza (Parma), competenti per territorio;

stupisce il silenzio del Governo proprio nel momento in cui il dibattito politico sull'argomento sta raggiungendo l'acme, con il coinvolgimento, nel dibattito, di tutte le parti politiche, sociali ed istituzionali, così come sconcerta la non presa di posizione della dirigenza del partito coinvolto che, quantomeno, accertati i fatti, dovrebbe, a nostro avviso, ritirare l'intera massa delle firme depositate, a fugare ogni dubbio di corresponsabilità nell'operazione;

le vicende così come descritte nelle interrogazioni n. 5-06724 del 23 settembre 1999 e n. 3-04400 del 7 ottobre 1999 a firma dell'interrogante nonché, dai deputati Caccavari (n. 4-25901 del 6 ottobre 1999) e Galletti (n. 4-26303 del 20 ottobre 1999), descrivono un quadro di diffusione territoriale che, se confermato dalle competenti autorità inquirenti, configurerebbe un piano ben congegnato con rilevanti implicazioni penali (per i responsabili) e morali, per la credibilità dell'istituto referen-

dario che porta ancora il nome di « popolare », ma che, nelle ipotesi confermate, invece tradirebbe la fiducia del cittadino nelle istituzioni —:

se siano al corrente dei fatti così come sopra descritti, di riferire urgentemente in materia alla Camera. (3-04925)

(19 gennaio 2000).

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

ha avuto notevole risalto sulla stampa, verso la fine del mese di agosto, una notizia con il seguente titolo: « I Carabinieri indagano sulla raccolta organizzata da AN — Referendum firme sospette — Decine di persone convocate nella Caserma di Sala Baganza (Parma) »;

come riferisce il quotidiano « La Padania » del 27 agosto 1999 si apprende che ignari cittadini sarebbero elencati nelle liste raccolte nel comune di Felino (Parma), con dati anagrafici ed estremi dei documenti di riconoscimento con firma però falsa o falsificata;

si apprende peraltro che la stessa cosa potrebbe essere avvenuta anche nelle liste di due comuni limitrofi e cioè, Sala Baganza e Collecchio, ma le liste stesse a scanso di incidenti di percorso, sarebbero state ritirate dai responsabili del partito politico promotore (curioso tra l'altro un « suggerimento » rilevato tra le righe della cronaca: presunte voci di visite notturne negli uffici anagrafe dei citati comuni parmensi);

numerosi sottoscrittori, dopo essere stati interrogati dall'autorità inquirente, avrebbero presentato esposto-denuncia a loro tutela, anche perché militanti o simpatizzanti di partiti che sono contrari, così come loro personalmente, al merito stesso della proposta: il quesito posto dai due referendum infatti riguarda l'abolizione della quota proporzionale nelle consulta-

zioni per il rinnovo del Parlamento e sul finanziamento dei partiti politici, proprio il contrario della posizione ufficiale;

sarebbe opportuno che, appurate e perseguite le singole e collettive responsabilità, che le Autorità competenti sospendessero la convalida dei quesiti referendari, verificando a tutti livelli, la veridicità delle firme depositate e convalidate, a tutela di un istituto popolare e di una correttezza politica, messa a dura prova dagli eventi esposti in premessa;

taluno ha avanzato l'ipotesi che interi pacchetti di firme, facenti parte di altre raccolte, come quello promosso dalla Lega Nord sulla immigrazione clandestina, siano passati disinvoltamente di mano, alla faccia della posizione ideologica, anche alla luce della fretta derivante dal perentorio raggiungimento nei tempi dell'obiettivo politico;

resta il fatto che, con notevole *battage* pubblicitario, raggiunto il *quorum* previsto, Alleanza nazionale ha presentato i quesiti referendari, che ora stanno subendo il vaglio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, ma nel cittadino resta il sospetto che quanto avvenuto nel comune di Felino, non sia parimenti avvenuto in altri comuni, nell'intera provincia di Parma e/o nell'intero territorio regionale, dell'Emilia Romagna —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti qui enunciati;

se non siano state violate norme costituzionali di segretezza di voto e/o d'opinione nonché la legge relativa alla *privacy* dei singoli cittadini e/o di interesse collettività;

se, visti i rimborsi che lo Stato elargisce a coloro che indicano referendum sulla base del numero di firme raccolto, non possa essere configurato il reato di illecito finanziamento al partito. (3-05112)

*(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).*

CACCAVARI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Gazzetta di Parma* del 20 agosto 1999 pubblicava un articolo nel quale si dava notizia di un'indagine aperta dai carabinieri del comando stazione di Sala Baganza (Parma) nel vicino comune di Felino (Parma) per verificare la sottoscrizione da parte dei cittadini dei due *referendum* sulla quota proporzionale proposti da Alleanza nazionale;

nell'articolo in oggetto viene inoltre riportata la testimonianza di una cittadina che racconta al giornale di essere stata convocata dai carabinieri e di aver visto la propria firma contraffatta, accanto ai propri dati anagrafici, sui moduli utilizzati per la suddetta raccolta di firme;

risulta, sempre secondo il quotidiano, che i carabinieri stanno indagando anche su un altro fatto avvenuto alla fine di luglio: ignoti si sarebbero introdotti nel cuore della notte negli uffici dell'anagrafe di Felino. Tale atto sarebbe accaduto similmente anche nei vicini comuni di Collecchio e Sala Baganza dove sembrerebbe che le firme, dapprima depositate dalla locale sezione di An, siano state poi ritirate;

diversi cittadini, chiamati dai carabinieri per confermare la propria adesione ai *referendum* e verificare la firma apposta sui moduli, avrebbero proceduto a presentare denuncia a loro tutela;

il settimanale di Parma, *Polis*, nel numero 35 del 10 settembre 1999, in un articolo a firma Alberto Monguidi titola: « Le adesioni raccolte a Felino da An per i referendum copiate dagli elenchi della lega contro l'immigrazione? »;

ora i quesiti referendari, che secondo il partito promotore hanno raggiunto entrambi il *quorum* necessario, sembrano essere oggetto di vaglio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, mentre non risultano ancora chiariti i fatti denunciati nel comune di Felino e che saranno oggetto anche di una discussione pubblica

nel consiglio comunale dove è stata presentata dalla lista « Insieme per Felino », una mozione —:

se i fatti sopradescritti rispondano a verità;

se non siano state violate norme che ledono la privacy e il diritto d'opinione;

che cosa intendano fare per appurare i fatti accaduti e tranquillizzare l'intera comunità di Felino oltre che, data la divulgazione delle notizie, il Paese, sulla correttezza delle operazioni inerenti la raccolta di firme per i due referendum. (3-05089)

(11 febbraio 2000)

(ex 4-25901 del 6 ottobre 1999).

GALLETTI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

riporta la stampa locale (*Repubblica* del 17 settembre 1999 e *Polis* del 10 settembre 1999) che si sarebbero verificati due casi molto gravi di trasgressione della legge nella raccolta delle firme per promuovere i referendum sull'abolizione della quota proporzionale e sul finanziamento pubblico ai partiti;

il primo caso si sarebbe verificato a Bologna dove un consigliere provinciale o comunale di Alleanza nazionale (che ha promosso queste consultazioni popolari) ha autenticato, tra le firme raccolte, anche quelle di tre persone che erano decedute tempo addietro la data della loro ipotetica e quanto mai fantomatica firma;

di questo caso si sta occupando il procuratore capo Ennio Fortuna che ha rilasciato dichiarazioni alla stampa ipotizzando due casi: o reato di falso ideologico a carico del consigliere oppure reato di sostituzione di persona e falso materiale a carico di ignoti che avrebbero firmato al posto dei defunti;

appare però comunque evidente, anche nel caso di reato ascrivibile agli ignoti,

la responsabilità di chi ha autenticato, dietro riconoscimento come tenuto a fare, firme false;

il secondo caso si sarebbe realizzato in provincia di Parma, nel comune di Felino, dove, a seguito di una denuncia anonima alla procura ed ai successivi controlli, molti cittadini chiamati a testimoniare o meno della veridicità della loro firma sugli appositi moduli avrebbero denunciato la non autenticità della firma stessa;

in particolare, in questo secondo caso, vi sono persone che avrebbero affermato che le firme sono state copiate da precedenti raccolte effettuate dalla lega nord contro la legge Jervolino sull'immigrazione essendo quest'ultimo l'unico caso in cui hanno firmato petizioni;

nei comuni di Sala Baganza e Collecchio, nella stessa provincia di Parma, si sarebbe verificato un altro caso a dir poco sospetto: all'indomani del caso scoppiato nel vicino comune di Felino, qualcuno della segreteria di alleanza nazionale si sarebbe affrettato a ritirare le firme già presentate, seppur autenticate, ed in apparenza regolari;

ad avviso dell'interrogante, qualora i fatti fossero confermati, oltre ai reati ipotizzati dal procuratore Fortuna, sarebbero da configurarsi anche i reati di finanziamento illecito, truffa e violazione della *privacy* dal momento che la presentazione delle firme è accompagnata da un rimborso in base al numero di adesioni raccolte —:

se i procedimenti penali citati abbiano avuto conclusione e se vi siano altri provvedimenti pendenti per i medesimi motivi;

se ritiene che qualora la corte di cassazione riscontri tali gravi irregolarità nella raccolta delle firme possa giungersi all'annullamento del referendum.

(3-05104)

(14 febbraio 2000)

(ex 4-2630320 del 20 ottobre 1999).

**(Sezione 2 - Prospettive occupazionali per i lavoratori della clinica « Villa Bianca » a Roma)**

**B) Interrogazione:**

CENTO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro.* — Per sapere — premesso che:

dal 22 marzo 1999, 43 lavoratori della clinica Villa Bianca-Gamila srl situata in largo Villa Bianca n. 11 a Roma sono stati sospesi dall'attività lavorativa per 380 giorni;

gli stessi lavoratori dal novembre 1998 non ricevono alcuna retribuzione;

la clinica Villa Bianca-Gamila Srl appare destinata, per volontà della società amministratrice, alla definitiva chiusura;

la procedura di sospensione dall'attività lavorativa per 380 giorni appare anomala, contraria ai diritti sindacali dei lavoratori, sostanzialmente tesa a lasciare gli stessi senza alcuna prospettiva, compresa quella di non aver avuto alcuna procedura formale di licenziamento con il conseguente pagamento degli stipendi arretrati e della liquidazione maturata;

l'amministrazione della società più volte interpellata da parte dei lavoratori stessi rifiuta ogni ricerca di soluzioni e di comunicare i reali intendimenti sul futuro degli stessi;

è necessario ad avviso dell'interrogante un intervento urgente del ministero della sanità, anche attraverso l'attivazione delle funzioni ispettive proprie della regione Lazio e dell'Asl presso il cui territorio ricade la clinica, al fine di accertare la composizione della società amministratrice della clinica Villa Bianca-Gamila srl, e se la stessa abbia rapporti convenzionati con amministrazioni pubbliche, sia relativamente alla clinica Villa Bianca che per altre strutture facenti capo alla stessa società amministratrice;

è necessario attivare il ministro del lavoro, anche nelle sue funzioni ispettrici per accertare la regolarità del comportamento dell'amministrazione della clinica nei confronti dei 43 lavoratori e delle procedure di sospensione all'attività lavorativa ad essi rivolta —:

quali iniziative intendano intraprendere in relazione a quanto enunciato nelle premesse, e, in particolare, avviare un tavolo per la tutela dei 43 lavoratori sospesi, la definizione della loro pendenza economica e contrattuale e l'individuazione di una prospettiva occupazionale. (3-04021)

(6 luglio 1999).

**(Sezione 3 - Ampliamento del numero dei posti di geologo messi a concorso dall'INAIL)**

**C) Interrogazione:**

SELVA e MANZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha bandito, il 15 novembre 1996, « un concorso pubblico nazionale per esami a 19 posti per la 10° qualifica funzionale con funzioni di geologo »;

i candidati ammessi hanno sostenuto le prove scritte e orali, rispettivamente, nel gennaio e nel novembre del 1998;

il 18 maggio 1999 l'Inail ha inviato agli interessati una lettera ufficiale informandoli che il numero dei posti disponibili era aumentato con l'aggiunta di 9+1 diventando così, complessivamente, 29; con la stessa lettera, l'Inail comunicava ai candidati fino al 29° in graduatoria che « il direttore centrale, in data 5 maggio 1999, ha determinato, a seguito dell'ampliamento del numero dei posti, di procedere alla sua

chiamata in servizio purché risulti in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso » ...;

l'Inail inviava ai vincitori anche l'elenco dei posti disponibili presso le direzioni regionali sollecitandoli a scegliere la sede più gradita;

successivamente, in mancanza di ulteriori notizie da parte dell'Inail, alcuni vincitori del concorso telefonavano o si recavano nella sede dell'Istituto dove apprendevano che l'ampliamento dei posti a concorso era stato revocato e che pertanto la lettera con la « chiamata in servizio » doveva ritenersi non più valida;

l'Inail non ha fatto pervenire agli interessati altre informazioni scritte sull'esito del concorso —:

per quali motivi l'Inail non abbia mantenuto gli impegni presi per iscritto con i partecipanti al concorso in questione;

che cosa i Ministri interessati intendano fare per corrispondere alle legittime attese dei giovani che, avendo partecipato al concorso ed essendo in possesso della lettera di « chiamata in servizio », sono ancora in attesa del posto di lavoro.

(3-04898)

(17 gennaio 2000).

**(Sezione 4 - Collocazione di cartelloni pubblicitari in piazze di particolare pregio monumentale)**

**D) Interrogazione:**

CENTO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nei palazzi che circondano piazza Navona, quasi tutti di rilievo storico monumentale, sono in corso lavori di ristrutturazione da parte delle proprietà;

questi lavori hanno richiesto la realizzazione di numerose impalcature e le stesse sono state ricoperte da pannelli e teloni pubblicitari;

piazza Navona, in prossimità del Giubileo, è e sarà ovviamente uno dei luoghi di maggiore attrazione nella nostra città per i turisti;

tali pubblicità pur se autorizzate rappresentano una palese ed evidente violazione dell'insieme architettonico e monumentale della piazza che appare ai turisti diversa dalla sua effettiva realtà —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché piazza Navona e in generale altre piazze di così alto pregio monumentale non siano stravolte da immagini pubblicitarie;

se, nello specifico, quei cartelli posti nei palazzi in ristrutturazione a piazza Navona siano autorizzati dalle autorità competenti e se siano rispettate le leggi di tutela dei monumenti;

se non ritenga necessario predisporre una iniziativa amministrativa e legislativa tesa a regolamentare con più rigore le norme autorizzative per la messa in opera di tali pubblicità. (3-04532)

(8 novembre 1999).

**(Sezione 5 - Disservizi presso il Parco archeologico di Paestum)**

**E) Interrogazione:**

MANZIONE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere - premesso che:

in data 2 marzo 1999 è stato dato in convenzione accessoria per la concessione il servizio di biglietteria al Consorzio ingegneria per la cultura presso il museo ed il parco archeologico di Paestum nel comune di Capaccio (Salerno); con atto successivo da parte della sovrintendenza archeologica di Salerno è stato consentito di

fare i biglietti di ingresso agli scavi solo da un lato (Porta Cecere), servito da un solo parcheggio privato, mentre i due restanti ingressi (Porta Principale e Porta Giustizia) sono stati chiusi dopo essere stati utilizzati per un lunghissimo periodo, nonostante essi siano serviti da ampi parcheggi pubblici con relativi servizi igienici;

gli organi di informazione hanno riportato notizie sul disservizio causato dall'eliminazione delle due biglietterie con notevole danno per un numero consistente di visitatori sia italiani che stranieri, messi in difficoltà a visitare la zona archeologica e il museo;

il sindacato nazionale autonomo beni culturali e ambientali ha inviato nota di chiarimento in data 3 maggio 1999 sulla difficoltà per il controllo all'ingresso della biglietteria da parte del personale di servizio il quale è stato messo in condizioni estremamente imbarazzanti e spesso è fatto bersaglio di ingiurie e proteste da parte dei visitatori;

tutto ciò causa danni anche allo Stato per il mancato guadagno per la vendita dei biglietti in quanto numerosi visitatori stressati dalle lunghe attese sono costretti ad abbandonare l'idea di visitare il meraviglioso parco archeologico ed il museo;

le sopracitate lamentele e disagi da parte dei visitatori risultano anche dalla relazione del comando ufficio polizia municipale del comune di Capaccio e nella quale si evidenzia anche la grave carenza dei necessari servizi igienici pubblici —:

se sia a conoscenza dei fatti qui enunciati;

se intenda intervenire per dare disposizioni per una nuova organizzazione del parco archeologico e del museo di Paestum;

se ci siano state gravi inadempienze e inefficienze da parte degli organi preposti. (3-04372)

(6 ottobre 1999).

*PROPOSTE DI LEGGE: S. 4127 — SENATORI TAROLLI ED ALTRI: NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (APPROVATA DAL SENATO) (6270) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MATTARELLA ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; GUIDI; ORLANDO; PIVETTI; BONO ED ALTRI; BERLUSCONI ED ALTRI; MARINACCI; TARADASH ED ALTRI; BIOCCHI ED ALTRI; NAPOLI ED ALTRI; VIGNALI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI; CASINI ED ALTRI (1351-1690-2059-2493/ter-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398)*

**(A.C. 6270 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6270 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pe-

dagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap*. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono

annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziati ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'ac-

cantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\*1. **1.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimerlo.*

\*1. **327.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.

2. Il diritto della persona alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare o con la scelta di istituzioni competenti.

3. L'istruzione e la formazione, in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.

4. L'istruzione e la formazione sono considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte.

5. I prerequisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi 1, 2, 3 e 4, sono l'autonomia concessa ad ogni unità operativa finalizzata all'istruzione e alla formazione e l'apprestamento di un sistema educativo pubblico comprensivo delle scuole e istituti statali e delle scuole e istituti non statali.

6. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche nei confronti della libertà di insegnamento.

7. Il sistema pubblico di istruzione e di formazione concorre all'affermazione della libertà di apprendimento, mediante il pluralismo dei progetti educativi e delle istituzioni scolastiche statali e non statali.

8. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni di istruzione e di formazione, attraverso il riconoscimento della piena libertà di istituzione.

9. Lo Stato favorisce ai genitori e ai loro figli e alle loro figlie la libertà di scelta delle istituzioni preposte alla istruzione e alla formazione e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza.

10. Le istituzioni non statali, parte del sistema pubblico, sono distinte in notificate, riconosciute e paritarie.

11. Per ognuna delle tre tipologie di istituzioni non statali di cui al comma 10 sono previsti tre diversi gradi di precettività nelle condizioni, negli effetti, nelle procedure e nel trattamento corrispondenti alla quantità e alla qualità degli obblighi che lo Stato assume in favore delle medesime.

12. Le scuole e gli istituti non statali notificati sono istituiti previa comunicazione, da parte del gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale emetterà motivati provvedimenti di accettazione, di diniego, di sospensione o di chiusura, dopo aver accertato la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) residenza, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici del richiedente;

b) denominazione, sede legale e sede di funzionamento;

c) idoneità dei locali;

d) adeguatezza degli arredi e delle attrezzature;

e) pubblicazione dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

13. Le scuole e gli istituti non statali riconosciuti, sono istituiti previa domanda, da parte del gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale emetterà motivati provvedimenti di concessione, di rifiuto, di interruzione o di privazione delle prerogative previste dal Titolo VIII del Testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1944, n. 297, dopo aver accertato, oltre alle condizioni di cui al comma precedente, l'esistenza dei seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio aventi valore legale;

c) esistenza del progetto educativo e osservanza della carta dei servizi;

d) raggiungimento degli *standard* minimi di qualità previsti per l'intero sistema.

14. Le scuole e gli istituti non statali paritari sono costituiti previa istanza, avanzata dal gestore, al dirigente scolastico regionale, il quale ne disporrà, con motivato decreto, l'ammissione ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione. Oltre alle peculiarità previste per le scuole e gli istituti di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo, alle istituzioni paritarie sono richiesti i seguenti requisiti:

a) pubblicizzazione del bilancio;

b) accoglienza di chiunque, purché sia in regola con i titoli di studio e accetti il progetto educativo;

c) organizzazione improntata ai principi della partecipazione;

d) cooperazione nell'ambito della programmazione territoriale con altre istituzioni pubbliche e private, coinvolte direttamente o indirettamente nel compito di informazione e di formazione.

15. Le istituzioni scolastiche non statali, notificate, riconosciute e paritarie sono dotate di un apposito statuto in cui viene, fra l'altro, esplicitato l'indirizzo educativo che si intende perseguire.

16. La selezione e il reclutamento del personale dirigente, docente e A.T.A., per tutte le istituzioni non statali, vengono effettuati sulla base dei seguenti criteri:

a) dimostrazione di affinità culturale e di intesa pedagogica con il progetto educativo che l'istituzione intende attuare;

b) possesso comprovato delle attitudini, delle capacità e delle idoneità professionali richieste;

c) adozione di modalità trasparenti e di strumenti rigorosi, da parte del gestore, nell'espletamento della procedura che deve, comunque, essere rispettosa della chiamata nominale.

17. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni e le alunne delle scuole

e degli istituti paritari un trattamento scolastico ed economico equipollente a quello degli alunni delle scuole e degli istituti statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali istituzioni, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.

18. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.

19. Il servizio prestato dal personale delle scuole e degli istituti riconosciuti e paritari, ivi compreso il personale di cui al comma 18, è valutato a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole e degli istituti statali e degli enti locali.

20. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole e di istituti paritari a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari.

21. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 20 del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole e degli istituti riconosciuti o paritari, sono così articolati:

a) ai genitori degli alunni e delle alunne delle istituzioni non statali, paritarie, è attribuito un contributo, mediante credito di imposta, corrispondente, in misura totale per ogni figlio o figlia che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e i

primi due anni della scuola secondaria e in misura del 70 per cento per coloro che frequentano gli anni successivi del sistema educativo pubblico, all'ammontare unitario, determinato annualmente e statisticamente, dal costo medio sostenuto dallo Stato per ogni alunno o alunna che frequentano le istituzioni statali;

b) ai genitori degli alunni e delle alunne che frequentano le istituzioni non statali, riconosciute, è consentita una detrazione fiscale sull'imponibile, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per ogni figlio o figlia e in misura non superiore al limite massimo di deducibilità consentito dalle norme vigenti.

22. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di istituzioni statali e non statali per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva.

23. Le somme di cui al comma 21, lettera a), sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole e istituti paritari e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso.

24. Lo Stato fornisce, inoltre, il sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, alle istituzioni scolastiche non statali che accolgono alunni con *handicap*.

25. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

26. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Giovanardi.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, anche al fine di garantire una effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, la Repubblica individua quale obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, che si concretizza nel servizio offerto dalle scuole pubbliche, dalle scuole istituite da privati e dalle scuole istituite dagli enti locali.

2. Si definiscono scuole istituite da privati e scuole istituite dagli enti locali le istituzioni scolastiche non statali che a partire dalla scuola di base corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole istituite da privati e alle scuole istituite dagli enti locali è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Il progetto educativo della singola istituzione scolastica indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso alla cui accettazione sono tenuti gli alunni e le loro famiglie. È garantito l'accoglimento di alunni e studenti con *handicap*.

4. La parità è riconosciuta alle scuole istituite da privati e dagli enti locali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa coerente con i principi ispiratori propri di ciascuna istitu-

zione scolastica; attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche adeguati al tipo di scuola;

c) forme di partecipazione democratica dei docenti, allievi e famiglie al funzionamento della scuola;

d) l'iscrizione alla scuola di tutti gli studenti per i quali i genitori ne facciano richiesta con ciò aderendo al progetto educativo della scuola;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi almeno per due terzi calcolati per difetto;

g) idonea qualificazione professionale dei dirigenti e dei docenti;

h) contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente o non docente ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministro della pubblica istruzione accerta, entro novanta giorni dalla data di richiesta, l'originario possesso e la permanenza dei requisiti di cui al comma 4.

7. Alle scuole istituite da privati o dagli enti locali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. Alle scuole istituite da privati o dagli enti locali, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è ri-

conosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole pubbliche, private e degli enti locali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di buoni scuola di pari importo.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad individuare i criteri e le modalità di accredito dei buoni alle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte operate dalle famiglie.

11. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità dei commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgano alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bianchi Clerici.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

2. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento.

3. Il Servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

4. La Repubblica detta le norme generali sul Servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.

5. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero, se minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

6. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare.

7. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione.

8. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla presente legge.

9. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

10. Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore autocertifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età, nonché del godimento dei diritti civili e politici;

b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;

c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;

d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;

e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

11. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti di cui al comma precedente, può emettere motivato provvedimento di sospensione o di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.

12. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni di cui al comma 10, soddisfino anche i seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

b) accoglienza di alunni forniti di adeguati titoli di studio;

c) esistenza dello statuto della scuola;

d) esistenza del progetto educativo;

e) esistenza del piano dell'offerta scolastica;

f) esistenza della carta dei servizi scolastici.

13. Alle scuole di cui al comma 12 è garantita piena libertà di organizzazione e di offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e dell'offerta formativa.

14. Il riconoscimento legale è certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti ai commi 10 e 12 della presente legge, assicura *standards* minimi di qualità del servizio, accertati dal Servizio nazionale di valutazione.

15. Il Servizio nazionale di valutazione è indipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

16. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

17. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui ai commi 10 e 12 della presente legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i seguenti requisiti:

a) la pubblicizzazione del bilancio;

b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché posseda adeguati titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;

c) l'accoglienza di studenti portatori di *handicap*;

d) l'organizzazione improntata ai principi della partecipazione scolastica.

18. Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette « paritarie », assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine « paritaria », e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale.

19. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente Ufficio scola-

stico regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

20. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

21. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.

22. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 21, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali.

23. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti calcolati secondo i parametri indicati al comma successivo, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari.

24. Le istituzioni scolastiche appartenenti al Servizio scolastico nazionale ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione sotto forma di «buono». Tale «buono», personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad ogni persona avente diritto. I «buoni» possono essere accettati da qualsiasi scuola dal Servizio scolastico nazionale, e non costituiscono entrate soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, sulla base del costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per

l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine di grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente.

25. La scelta delle istituzioni scolastiche facenti parte del servizio pubblico da parte degli aventi diritto non è soggetta ad alcun controllo.

26. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere altre forme di contribuzione integrativa e perequativa.

27. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta.

28. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con *handicap*.

29. Gli interventi economici previsti a copertura delle spese per il buono-scuola alle famiglie potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Aprea.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale della autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e alla propria vita e riconosce, altresì, il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giu-

ridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle finalità nazionali della istruzione e della educazione e siano coerenti con la domanda formativa.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico-educativo, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 1, si esplica secondo i principi di cui all'articolo 33 della Costituzione.

4. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini ed ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e della educazione.

5. I soggetti di cui al comma 4, al fine di ottenere il riconoscimento di parità, devono altresì impegnarsi a:

a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;

b) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;

c) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi;

d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;

e) adottare un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le

specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale;

f) uniformarsi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica di alunni portatori di *handicap*;

g) garantire l'idoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;

h) disporre di attrezzature, sussidi didattici, materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al tipo di scuola.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sono emanate le norme di attuazione del comma 5 del presente articolo.

7. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o a conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale. Le scuole non statali che non chiedono di far parte del sistema pubblico dell'istruzione conservano la configurazione giuridica vigente prevista dagli articoli 331 e 336 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. La parità scolastica determina la piena validità a tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni secondo le disposizioni vigenti per le scuole statali.

9. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

10. La domanda di parità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non riconosciute. La domanda è diretta al Ministro della pubblica istruzione e deve essere inoltrata tramite il competente provveditore agli studi, che, verificata

l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento espresso anche in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla programmazione locale. Il soggetto che chiede la parità deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 4 e 5. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata purché l'intera documentazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla fine dell'anno scolastico in corso. Il Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni del ricevimento della domanda e del parere, emana il decreto di riconoscimento della parità, ovvero nega tale riconoscimento con decisione motivata.

11. Coloro che, da esterni, aspirano ad iscriversi in una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le scuole statali. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività della scuola, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore ai due successivi anni scolastici. Il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente comma, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono altresì precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito. L'idoneità conseguita presso le istituzioni scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.

12. La frequenza scolastica nelle istituzioni scolastico-educative paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle stesse disposizioni vigenti per le scuole statali. È in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui al comma 5, lettera e).

13. Presso ogni provveditorato agli studi è istituito l'elenco provinciale delle scuole

paritarie. Il provveditore agli studi iscrive nell'elenco l'istituzione scolastica subito dopo la data di emanazione del decreto di riconoscimento da parte del Ministro della pubblica istruzione. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

14. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito l'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi tenuti presso i provveditorati agli studi. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa nell'albo nazionale è effettuata subito dopo la data di emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento della parità. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie con eventuali modifiche è pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15. Il gestore dell'istituzione scolastico-educativa, fatti salvi i poteri di esclusiva spettanza del dirigente scolastico e degli organi collegiali d'istituto, è titolare del governo della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta. Ciascuna istituzione scolastico-educativa istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal capo d'istituto e composta da quattro docenti di ruolo e da un genitore e nelle scuole secondarie superiori da uno studente. La commissione di verifica e di valutazione ha il compito di procedere alla valutazione del funzionamento della scuola e della attività educativa e didattica e, in particolare, deve garantire:

a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;

b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;

c) gli *standard* minimi di produttività della singola istituzione scolastico-educativa.

16. Gli studenti, i loro genitori o chi ne fa le veci hanno pieno diritto di accesso per

acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole riferiti sia agli aspetti amministrativi che didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi; a tali soggetti è garantita, altresì, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria a tutela dei loro diritti.

17. Per la vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie si applicano le disposizioni vigenti in materia per le corrispondenti scuole statali.

18. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

19. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione è emanato il regolamento di attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

20. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di scuole paritarie qualora rispondano alle condizioni previste dalla medesima. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19, tutte le scuole paritarie sono sottoposte ad ispezione al fine di accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni tecniche, igieniche e di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

21. Sono abrogate le norme della legge 19 gennaio 1942, n. 86, in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Napoli.**

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

1. In attuazione degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni scolastiche della fascia dell'obbligo ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario da parte dello Stato e un contributo perequativo da parte delle regioni.

2. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche.

3. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole statali della fascia dell'obbligo.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare svantaggio o in aree a forte processo immigratorio.

ART. 2.

1. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica, degli esami e dei titoli di studio rilasciati da tutte le istituzioni scolastiche.

ART. 3.

1. I soggetti pubblici o privati debbono dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualità indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammissione al contributo di cui all'articolo 1 è concessa dal provveditore agli studi, sentito il parere della regione e degli enti locali interessati.

3. Contro il diniego è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione.

ART. 4.

1. Il mantenimento dei requisiti di qualità di cui all'articolo 3 è verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra tutti quelli in servizio presso la sovrintendenza di competenza.

2. Contro la revoca dell'ammissione di-  
sposta dal provveditore agli studi è am-  
messo ricorso al Ministro della pubblica  
istruzione.

ART. 5.

1. In osservanza del principio della gra-  
tuità della scuola dell'obbligo non è am-  
messa alcuna tassa a carico delle famiglie.

ART. 6.

1. Ai fini e per gli effetti delle disposi-  
zioni di cui all'articolo 1, la presente legge  
si applica a partire dall'anno scolastico  
successivo alla data della sua entrata in  
vigore, iniziando dalle classi prime di tutti  
gli ordini di scuola; la sua applicazione è  
successivamente estesa anno per anno,  
sino al completamento dei cicli di studio.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione  
della presente legge, valutato in lire 200  
miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001  
e 2002, si provvede mediante utilizzo per i  
medesimi anni degli stanziamenti iscritti ai  
fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-  
l'ambito dell'unità previsionale di base di  
parte corrente dello stato di previsione del  
Ministero del tesoro, del bilancio e della  
programmazione economica per l'anno fi-  
nanziario 2000, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al  
Ministero della pubblica istruzione.

2. Per gli esercizi successivi al triennio  
2000-2002, all'onere derivante dall'attu-  
azione della presente legge si provvede con  
stanziamento determinato dalla legge fi-  
nanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma  
3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978,  
n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  
della programmazione economica è auto-  
rizzato ad apportare, con propri decreti, le  
occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con  
il seguente: Istituzione e disciplina del bo-  
nus per la parità nell'istruzione dell'ob-  
bligo.*

**1. 328.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, San-  
tandrea.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. La Repubblica riconosce la libertà  
di apprendimento come principio fonda-  
mentale della autonomia degli individui  
rispetto alle proprie scelte e alla propria  
vita.

**1. 174.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi,  
Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**1. 32.** Lenti, Giordano, Nardini, Malen-  
tacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**1. 33.** Lenti, Giordano, Nardini, Malen-  
tacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**1. 34.** Lenti, Giordano, Nardini, Malen-  
tacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**1. 35.** Lenti, Giordano, Nardini, Malen-  
tacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

1. **36.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

1. **37.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 8.*

1. **38.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 9.*

1. **39.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 10.*

1. **40.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 11.*

1. **41.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 12.*

1. **42.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 13.*

1. **43.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 14.*

1. **44.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 15.*

1. **45.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 16.*

1. **46.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 1 e 17.*

1. **47.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 1.*

1. **16.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese. Il diritto della persona all'educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare o con la scelta di istituzioni competenti. L'istruzione e la formazione sono considerate fra le priorità politiche nazionali e sono esplicitate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte. I requisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nel presente comma sono l'autonomia concessa ad ogni unità operativa finalizzata all'istruzione e alla formazione e l'apprestamento di un sistema educativo pubblico comprensivo delle scuole e istituti non statali. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche nei confronti della libertà di insegnamento. Il sistema pubblico di istruzione e di formazione concorre all'affermazione della libertà di apprendimento, mediante il pluralismo dei progetti educativi e delle istituzioni scolastiche statali e non statali. La

Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni di istruzione e di formazione, attraverso il riconoscimento della piena libertà di istituzione e di scelta delle medesime, da parte dei genitori e dei loro figli e delle loro figlie. Tale diritto è garantito mediante misure economiche adeguate e altre provvidenze.

**1. 298.** Giovanardi, Follini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

**1. 225.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, anche al fine di garantire una effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, la Repubblica individua quale obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, che si concretizza nel servizio offerto dalle scuole pubbliche, dalle scuole istituite da privati e dalle scuole istituite dagli enti locali.

**1. 329.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

La Repubblica riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano persona-

lità giuridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle finalità nazionali della istruzione e della educazione e siano coerenti con la domanda formativa.

**1. 177.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

Il sistema nazionale di istruzione si esplica secondo i principi di cui all'articolo 33 della Costituzione ed è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie promosse da enti pubblici e privati.

**1. 176.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sistema nazionale di istruzione con le seguenti: servizio dell'istruzione.*

**1. 238.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sistema con le seguenti: servizio.*

**1. 228.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma, primo periodo, sopprimere la parola: nazionale.*

**1. 330** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: pubblico.*

**1. 240.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino a: Costituzione.*

- 1. 331.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: statali con la seguente: pubbliche.*

- 1. 332.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, sostituire le parole: e dalle scuole paritarie private e degli enti locali con le seguenti: , dalle scuole paritarie e da quelle non paritarie.*

- 1. 237.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sostituire le parole: e dalle scuole paritarie private e degli con le seguenti: , dalle scuole paritarie private e da scuole paritarie istituite dagli.*

- 1. 333.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalle scuole paritarie private e.*

- 1. 2.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: paritarie private e degli enti locali con le seguenti: non statali paritarie.*

- 1. 299.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: private e degli enti locali.*

- 1. 230.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: private.*

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: private.*

- 1. 215.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 1, sostituire le parole : private e degli enti locali con le seguenti: e dalle scuole non paritarie.*

- 1. 235.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: private con le seguenti: non statali.*

- 1. 175.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: locali con le seguenti: pubblici territoriali.*

- 1. 231.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di altri enti pubblici.*

- 1. 232.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:*

La Repubblica detta le norme generali sul servizio scolastico nazionale ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione. È riconosciuto agli studenti maggiorenni, ovvero se minorenni ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di

scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

- 1. 233.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Il sistema nazionale di istruzione ha carattere di servizio pubblico.

- 1. 239.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* obiettivo fino alla fine del comma con le seguenti: obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione e la corrispondente espansione dell'offerta formativa e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli orientamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti con la domanda formativa.

- 1. 178.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa con le seguenti: fattore prioritario la crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità,

- 1. 300.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* espansione aggiungere le seguenti: e la qualità.

- 1. 334.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione con le seguenti: , conseguentemente, la necessità di generalizzazione della domanda di istruzione e di formazione.

- 1. 301.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola:* conseguente.

- 1. 236.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* dall'infanzia con le seguenti: dalla scuola di base.

- 1. 335.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il Governo e gli enti locali devono, ogni anno, promuovere tutte le iniziative per l'istituzione delle scuole pubbliche necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze dei cittadini.

- 1. 3.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli studenti che usufruiscono del servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento anche economico, indipendentemente dalle istituzioni scolastiche che intendono frequentare.

- 1. 234.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le istituzioni non statali, parte del sistema pubblico, sono distinte in notified, riconosciute e paritarie. Per ognuna delle tre tipologie di istituzioni non

statali sono previsti tre diversi gradi di precettività nelle condizioni, negli effetti, nelle procedure e nel trattamento corrispondenti alla quantità e alla qualità degli obblighi che lo Stato assume in favore delle medesime.

**1. 302.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le scuole e gli istituti non statali notificati sono istituiti previa comunicazione, da parte del gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale emette motivati provvedimenti di accettazione, di diniego, di sospensione o di chiusura, dopo aver accertato la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) residenza, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici del richiedente;

b) denominazione, sede legale e sede di funzionamento;

c) idoneità dei locali;

d) adeguatezza degli arredi e delle attrezzature;

e) pubblicazione dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

**1. 303.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le scuole e gli istituti non statali riconosciuti, sono istituiti previa domanda, da parte del gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale emette motivati provvedimenti di concessione, di rifiuto, di interruzione o di privazione delle prerogative previste dal titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297, dopo aver accertato, oltre alle condizioni di cui al comma precedente del presente articolo, l'esistenza dei seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio aventi valore legale;

c) esistenza del progetto educativo e osservanza della carta dei servizi;

d) raggiungimento degli *standard* minimi di qualità previsti per l'intero sistema.

**1. 304.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico-educativo, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

**1. 179.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le scuole private, ancorché paritarie, sono espressioni delle libere iniziative dei privati e pertanto assumono un carattere aggiuntivo al sistema scolastico nazionale.

**1. 4.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 48.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**1. 49.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**1. 50.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

1. **51.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

1. **52.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 8.*

1. **53.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 9.*

1. **54.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 10.*

1. **55.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 11.*

1. **56.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 12.*

1. **57.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 13.*

1. **58.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 14.*

1. **59.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 15.*

1. **60.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 16.*

1. **61.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 2 e 17.*

1. **62.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 2.*

1. **17.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini ed ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e della educazione.

1. **180.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 2 premettere i seguenti periodi:* La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento. Il servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

1. **241.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Se-stini.

*Al comma 2, premettere il seguente periodo:* La libertà di apprendimento è rico-

nosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento.

- 1. 242.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: paritarie fino a: scuola per l'infanzia con le seguenti: istituite da privati e scuole istituite dagli enti locali le istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola di base,*

- 1. 336.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale,*

- \*1. 181.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale,*

- \*1. 337.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 2, sopprimere le parole: comprese quelle degli enti locali,*

- 1. 5.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: istituite dagli enti locali.*

- 1. 338.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , a partire dalla scuola per l'infanzia,*

- 1. 339.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 2, dopo le parole: a partire dalla scuola per l'infanzia, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle proprie specificità,*

- 1. 246.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, sostituire le parole: corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione con le seguenti: rispettano le leggi in materia di istruzione e di formazione, corrispondono agli ordinamenti generali, pur nella difesa delle distinzioni di natura e di progettualità che le caratterizzano.*

- 1. 305.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 2, sostituire le parole: corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione con le seguenti: applicano gli orientamenti programmatici e le norme generali stabilite dalle leggi vigenti in materia di istruzione.*

- 1. 182.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 2, sostituire le parole: agli ordinamenti generali dell'istruzione con le seguenti: alle norme generali sull'istruzione.*

- 1. 245.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, sostituire le parole: agli ordinamenti generali con le seguenti: alle norme generali.*

- 1. 243.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie.*

1. **6.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 2, sostituire le parole: sono coerenti con con le seguenti: rispondono alla.*

1. **244.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, sostituire la parola: formativa con le seguenti: di educazione.*

1. **306.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 2, dopo le parole: delle famiglie aggiungere le seguenti: , nonché con le istanze socio-culturali proprie delle realtà territoriali ove sono ubicate le medesime istituzioni scolastiche.*

1. **340.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 2, sopprimere le parole: di cui ai commi 4, 5 e 6.*

1. **307.** Giovanardi, Follini.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

1. **63.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

1. **64.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

1. **65.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

1. **66.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 8.*

1. **67.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 9.*

1. **68.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 10.*

1. **69.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 11.*

1. **70.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 12.*

1. **71.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 13.*

1. **72.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 14.*

1. **73.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 15.*

1. **74.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 16.*

- 1. 75.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 3 e 17.*

- 1. 76.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 3.*

- 1. 18.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il servizio pubblico di istruzione concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione. La Repubblica detta le norme generali sul servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.

- 1. 247.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Alle scuole istituite da privati e alle scuole istituite dagli enti locali è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Il progetto educativo della singola istituzione scolastica indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso alla cui accettazione sono tenuti gli alunni e le loro famiglie. È garantito l'accoglimento di alunni e studenti con *handicap*.

- 1. 341.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: private.*

- 1. 308.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: private con le seguenti: non statali.*

- 1. 183.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: private aggiungere le seguenti: e a quelle istituite dagli enti locali.*

- 1. 342.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è assicurata con le seguenti: è garantita.*

- \*1. 216.** Teresio Delfino, Volonté, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è assicurata con le seguenti: è garantita.*

- \*1. 251.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: per quanto concerne fino alla fine del periodo.*

- 1. 248.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e l'indirizzo pedagogico-didattico con le seguenti: , l'indirizzo pedagogico-didattico e l'assunzione del personale docente e non docente.*

- 1. 343.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* L'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana, quale che sia il progetto educativo della scuola paritaria. Le scuole private paritarie adeguano il loro progetto educativo agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, anche in materia culturale e pedagogica didattica, previste per la scuola pubblica.

- 1. 7.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* Tenuto conto con le seguenti: Nell'ambito.

- 1. 252.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola:* educativo con la seguente: formativo.

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* progetto educativo con le seguenti: progetto formativo.

- 1. 344.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* della scuola con le seguenti: di istituto.

- 1. 309.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* di libertà aggiungere le seguenti: e di rispetto delle autonomie.

- 1. 345.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole:* , svolgendo un servizio pubblico,

- 1. 8.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* servizio pubblico, aggiungere le seguenti: nei limiti delle disponibilità di posti,

- 1. 249.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola:* iscriversi aggiungere le seguenti: , compatibilmente con la capacità ricettiva dell'istituzione scolastica,

- 1. 346.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.*

- 1. 184.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

- \*1. 250.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

- \*1. 348.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la parola:* Non.

- 1. 349.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola:* ideologia con le seguenti: ispirazione culturale.

- 1. 350.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

1. **85.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

1. **86.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

1. **87.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 8.*

1. **88.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 9.*

1. **89.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 10.*

1. **90.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 11.*

1. **91.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 12.*

1. **92.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 13.*

1. **93.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 14.*

1. **94.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 15.*

1. **95.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 16.*

1. **96.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 4 e 17.*

1. **97.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 4.*

1. **19.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Fanno parte del servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, che soddisfino i seguenti requisiti:

a) pubblicizzazione del bilancio;

b) accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché posseda adeguati titoli e ne accetti il progetto educativo;

c) accoglienza di studenti portatori di *handicap*;

d) organizzazione improntata ai principi della partecipazione scolastica.

4-bis. Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette « paritarie », assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine « paritaria », e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del servizio scolastico nazionale. La

parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 21, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali.

**1. 266.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Setini.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le scuole e gli istituti non statali paritari sono costituiti previa istanza, avanzata dal gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone, con motivato decreto, l'ammissione ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione. Oltre ai requisiti previsti per le scuole e gli istituti, notificati e riconosciuti, alle istituzioni paritarie sono richiesti i seguenti requisiti:

a) pubblicazione del bilancio;

b) accoglienza di chiunque, purché sia in regola con i titoli di studio e accetti il progetto educativo;

c) organizzazione improntata ai principi della partecipazione;

d) cooperazione nell'ambito della programmazione territoriale con altre istituzioni pubbliche e private, coinvolte diret-

tamente o indirettamente nel compito di istruzione e di formazione.

**1. 310.** Giovanardi, Follini.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La parità è riconosciuta alle scuole istituite da privati e dagli enti locali che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa coerente con i principi ispiratori propri di ciascuna istituzione scolastica; attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche adeguati al tipo di scuola;

c) forme di partecipazione democratica dei docenti, allievi e famiglie al funzionamento della scuola;

d) l'iscrizione alla scuola di tutti gli studenti per i quali i genitori ne facciano richiesta con ciò aderendo al progetto educativo della scuola;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi almeno per due terzi calcolati per difetto;

g) idonea qualificazione professionale dei dirigenti e dei docenti;

h) contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

**1. 351.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 4, alinea, dopo le parole: La parità aggiungere le seguenti: di doveri e di*

diritti, come previsto dall'articolo 33 della Costituzione,

**1. 311.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**1. 77.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

a) applicazione degli orientamenti programmatici e delle norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;

a-bis) un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

a-ter) pubblicità dei bilanci.

**1. 185.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti con le seguenti: coerente con i principi ispiratori del progetto formativo proprio di ciascuna istituzione scolastica.*

**1. 352.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: agli ordinamenti e.*

**1. 312.** Giovanardi, Follini.

*Al comma, 4 lettera a), sostituire le parole: agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti con le seguenti: alle norme generali sull'istruzione.*

**1. 253.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;

**1. 186.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**1. 78.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti con le seguenti: adeguati al tipo di scuola.*

**1. 217.** Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: propri del con le seguenti: adeguati al.*

**1. 254.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 79.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 353.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) adozione di un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale.

- 1. 187.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) forme di partecipazione democratica dei docenti, allievi e famiglie al funzionamento della scuola;

- 1. 354.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 4, lettera c), premettere le parole: nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'ente gestore,*

- 1. 257.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla con le seguenti: organizzazione improntata ai principi della.*

- \*1. 218.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla con le seguenti: organizzazione improntata ai principi della.*

- \*1. 255.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: degli organi con le seguenti: di organi.*

- 1. 258.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le parole: , nel rispetto del modello educativo e organizzativo delle scuole non statali.*

- 1. 256.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

- 1. 80.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 4, lettera d), dopo la parola: scuola aggiungere le seguenti: , nei limiti delle disponibilità dei posti,*

- 1. 259.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e compatibilmente con la capacità ricettiva di ciascuna istituzione scolastica;*

- 1. 355.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi.*

- 1. 188.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

- 1. 81.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) uniformarsi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica di alunni portatori di *handicap*.

- 1. 189.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* a fronte di adeguati finanziamenti pubblici che assicurino gli interventi di sostegno previsti dalla legge n. 104 del 1992.

- 1. 260.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera f).*

- \*1. 82.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 4, sopprimere la lettera f).*

- \*1. 262.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, lettera f), sostituire le parole:* : non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi *con le seguenti*.; tranne che in fase di istituzione di.

- 1. 261.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, lettera f), dopo la parola: completi aggiungere le seguenti:* almeno per due terzi calcolati per difetto.

- 1. 356.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* , o in fase di esaurimento dei corsi completi indipendentemente dal numero delle classi esistenti.

- 1. 357.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 4, sopprimere la lettera g).*

- 1. 83.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 4, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:*

g) tutto il personale docente delle scuole paritarie, senza alcuna eccezione, deve essere in possesso del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento e deve essere assunto e retribuito sulla base dei contratti collettivi di lavoro del settore. Non sono consentite prestazioni svolte da personale docente privo di tali requisiti;

- 1. 9.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 4, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:*

g) utilizzare personale direttivo e docente in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti scuola collettivi di lavoro;

- 1. 190.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori;

**\*1. 219.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori;

**\*1. 264.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

**1. 263.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le condizioni di indisponibilità accertata di personale dotato di tale requisito, anche in coerenza con l'orientamento culturale del progetto educativo della scuola, e per incarichi temporanei di durata non superiore ad un anno scolastico;*

**1. 265.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera h).*

**1. 84.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**1. 98.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**1. 99.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 8.*

**1. 100.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 9.*

**1. 101.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 10.*

**1. 102.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 11.*

**1. 103.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 12.*

**1. 104.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 13.*

**1. 105.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 14.*

**1. 106.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 16.*

**1. 107.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere i commi 5 e 17.*

**1. 108.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 5.*

- 1. 20.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* sono soggette fino a, *al secondo periodo:* ricorrere anche con le seguenti: possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente o non docente ovvero ricorrere.

- 1. 361.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* del sistema nazionale di valutazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: di un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra quelli in servizio presso la sovrintendenza competente.

- 1. 362.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* del sistema nazionale di valutazione con le seguenti: di una authority esterna ed indipendente che valuti in ugual modo le scuole statali e quelle non statali in base a standard comuni.

- 1. 269.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 10.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Boghetta, Cangemi.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 191.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:* , in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,

- \*\*1. 267.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:* , in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,

- \*\*1. 220.** Teresio Delfino, Volonté, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:* , in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,

- \*\*1. 363.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* personale docente aggiungere le seguenti: o non docente.

- 1. 364.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:* purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali.

- 1. 365.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* a contratti di aggiungere le seguenti: collaborazione professionale e di.

- \*1. 268.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: a contratti di aggiungere le seguenti: collaborazione professionale e di.*

**\*1. 222.** Teresio Delfino, Volonté, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o a conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.

*5-ter.* È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

**1. 192.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* La selezione e il reclutamento del personale dirigente, docente e amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), per tutte le istituzioni non statali, sono effettuati sulla base dei seguenti criteri:

*a)* dimostrazione di affinità culturale e di intesa pedagogica con il progetto educativo che l'istituzione intende attuare;

*b)* possesso comprovato delle attitudini, delle capacità e delle idoneità professionali richieste;

*c)* adozione di modalità trasparenti e di strumenti rigorosi, da parte del gestore, nell'espletamento della procedura che deve, comunque, essere rispettosa della chiamata nominale.

**1. 313.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il riconoscimento della parità comporta, per gli alunni e le alunne delle scuole e degli istituti paritari, un tratta-

mento scolastico ed economico equivalente a quello degli alunni delle scuole e degli istituti statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali istituzioni, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.

**1. 314.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il servizio prestato dal personale delle scuole e degli istituti riconosciuti e paritari, ivi compreso il personale di cui al comma 4, è valutato a tutti gli effetti, alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole e degli istituti statali e degli enti locali.

**1. 315.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 5, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali.

**1. 270.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**1. 109.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 8.*

**1. 110.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 9.*

**1. 111.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 10.*

1. **112.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 11.*

1. **113.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 12.*

1. **114.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 13.*

1. **115.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 14.*

1. **116.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 15.*

1. **117.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 16.*

1. **118.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 6 e 17.*

1. **119.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*1. **21.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*1. **316.** Giovanardi, Follini.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. La richiesta per divenire scuola paritaria è diretta al Ministro della pubblica istruzione ed è trasmessa tramite il competente provveditore agli studi che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette allegando un parere sull'accoglimento espresso anche in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla programmazione locale.

6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto di riconoscimento della parità ovvero nega tale riconoscimento con decisione motivata.

6-ter. Il Ministero della pubblica istruzione accerta annualmente la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

6-quater. Presso ogni provveditorato agli studi è istituito l'elenco provinciale delle scuole paritarie.

1. **193.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Il Ministro della pubblica istruzione accerta, entro novanta giorni dalla data di richiesta, l'originario possesso e la permanenza dei requisiti di cui al comma 4.

1. **366.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 6, dopo la parola: accerta aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di richiesta,*

1. **367.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette « paritarie », assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine « paritaria », e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al periodo precedente, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali.

1. **271.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

1. **120.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 9.*

1. **121.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 10.*

1. **122.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 11.*

1. **123.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 12.*

1. **124.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 13.*

1. **125.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 14.*

1. **126.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 15.*

1. **127.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 16.*

1. **128.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 7 e 17.*

1. **129.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 7.*

- \*1. 22.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 7.*

- \*1. 194.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sopprimere il comma 7.*

- \*1. 277.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sopprimere il comma 7.*

- \*1. 317.** Giovanardi, Follini.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Alle scuole istituite da privati o dagli enti locali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

- 1. 368.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 274.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 221.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 369.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:* il ministro della pubblica istruzione *fino a:* al fine di *con le seguenti:* il Governo, tenendo conto del suo stato di attuazione, presenta la Parlamento un disegno di legge di modifica del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, volto a.

- 1. 370.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* di attuazione *aggiungere le seguenti:* , la quale è esaminata dalle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica secondo i rispettivi regolamenti.

- 1. 279.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:* e, con un proprio decreto *fino alla fine del comma.*

- 1. 371.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:* un proprio *fino alla fine del comma, con le seguenti:* regolamento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina il superamento delle disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole

non paritarie, per le quali è necessario tenere conto dei seguenti principi:

a) idonea qualificazione del personale direttivo e docente;

b) accoglienza degli alunni forniti di adeguati titoli di studio;

c) esistenza dello statuto della scuola;

d) esistenza di un progetto educativo;

e) esistenza del piano dell'offerta scolastica;

f) esistenza della carta dei servizi scolastici.

**1. 272.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Setini.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: , con un proprio decreto fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo, con proprio disegno di legge, propone una nuova normativa che, superando definitivamente le citate disposizioni del predetto testo unico, riconduca tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e di quelle non paritarie assicurandone la piena libertà ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dia concretezza alla libertà di scelta educativa dei genitori e tuteli il diritto ad apprendere.*

**1. 273.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Setini.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: un proprio decreto con le seguenti: regolamento.*

**1. 278.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Setini.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: propone con la seguente: stabilisce.*

**1. 275.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Setini.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: , anche al fine fino alla fine del comma.*

**\*1. 276.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Setini.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: , anche al fine fino alla fine del comma.*

**\*1. 372.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere i commi 8 e 9.*

**1. 130.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 10.*

**1. 131.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 11.*

**1. 132.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 12.*

**1. 133.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 13.*

**1. 134.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 14.*

1. **135.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 15.*

1. **136.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 16.*

1. **137.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 17.*

1. **138.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 8.*

1. **23.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 8, sostituire le parole: Alle scuole paritarie con le seguenti: Agli enti privati gestori di scuole non statali.*

1. **281.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 8, sostituire la parola: paritarie con le seguenti: istituite dai privati o dagli enti locali.*

1. **373.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 8, sostituire la parola: paritarie con le seguenti: non statali.*

1. **280.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 8, sostituire le parole da: che abbiano i requisiti fino alla fine del comma con le seguenti: è riconosciuto il trattamento fiscale previsto per le scuole di Stato.*

1. **195.** Bono, Napoli, Aloï.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis. Per garantire la possibilità di accesso ai diversi tipi di scuola lo Stato individua forme di sostegno per le famiglie.*

1. **282.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sopprimere i commi 9 e 10.*

1. **139.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 11.*

1. **140.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 12.*

1. **141.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 13.*

1. **142.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 14.*

1. **143.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 15.*

1. **144.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 16.*

1. **145.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 17.*

1. **146.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 9.*

1. **24.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:*

9. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni scolastiche della fascia dell'obbligo ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario da parte dello Stato e un contributo perequativo da parte delle regioni.

10. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole statali della fascia dell'obbligo.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare svantaggio o in aree a forte processo immigratorio.

1. **374.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:*

9. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti calcolati secondo i parametri indicati nei periodi successivi a questo comma, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico educativo ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione sotto forma di « buono ». Tale « buono », personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad ogni persona avente diritto. I « buoni » possono essere accettati da qualsiasi scuola del sistema pubblico educativo e non costituiscono entrate soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, sulla base del costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine di grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente.

10. Gli interventi economici previsti a copertura delle spese per il buono-scuola alle famiglie potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere altre forme di contribuzione integrativa e perequativa.

1. **290.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9. Al fine di riconoscere agli studenti o alle loro famiglie il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa da frequentare, le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato « buono-scuola », erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.

9-bis. L'ammontare del buono-scuola è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2000 e 400 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli accantonamenti relativi ai Ministeri della pubblica istruzione, degli affari esteri, dei trasporti e della navigazione.

**1. 196.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Fermi restando le competenze e gli interventi delle regioni e degli enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni delle scuole e istituti paritari a decorrere dal terzo anno di età dell'alunno fino al compimento degli studi secondari. A decorrere dall'esercizio finan-

ziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui sopra sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole e degli istituti riconosciuti o paritari, sono articolati come segue:

a) ai genitori degli alunni e delle alunne delle istituzioni non statali paritarie è attribuito un contributo, mediante credito di imposta, corrispondente, in misura totale per ogni figlio o figlia che frequenta la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e i primi due anni della scuola secondaria e in misura del 70 per cento per coloro che frequentano gli anni successivi del sistema educativo pubblico, all'ammontare unitario, determinato annualmente e statisticamente, dal costo medio sostenuto dallo Stato per ogni alunno o alunna che frequenta le istituzioni statali;

b) ai genitori degli alunni e delle alunne che frequentano le istituzioni non statali, riconosciute, è consentita una detrazione fiscale sull'imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle spese sostenute per ogni figlio o figlia e in misura non superiore al limite massimo di deducibilità consentito dalle norme vigenti.

**1. 318.** Giovanardi, Follini.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. Gli studenti che usufruiscono del servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di tratta-

mento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di alunni di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di detrazione di imposta sull'IRPEF in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva. Le somme di cui al terzo periodo sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con *handicap*.

**1. 284.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti

calcolati secondo i parametri indicati nei periodi successivi a questo comma, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico educativo ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione sotto forma di « buono ». Tale « buono », personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad ogni persona avente diritto. I « buoni » possono essere accettati da qualsiasi scuola del sistema pubblico educativo e non costituiscono entrate soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, sulla base del costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine di grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente.

**1. 283.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, paritario tra scuola statale e scuola paritaria non statale. Il finanziamento per le scuole paritarie non statali è individuato, ogni anno, nella quota *pro capite* sostenuta dallo Stato per gli alunni delle scuole statali, ridotta della metà. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari.

**1. 197.** Bono, Napoli, Aloï.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, paritario tra scuola statale e scuola paritaria non statale. Il finanziamento per le scuole paritarie non statali è individuato, ogni anno, nella quota *pro capite* sostenuta dallo Stato per gli alunni delle scuole statali, ridotta di un quarto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari.

**1. 198.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:* delle scuole statali e paritarie.

**\*1. 223.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:* delle scuole statali e paritarie.

**\*1. 321.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 9, sostituire le parole da:* scuole statali e paritarie *fino alla fine del comma con le seguenti:* scuole pubbliche, private e degli enti locali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di buoni scuola di pari importo.

**1. 375.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola:* paritarie *con le seguenti:* private non statali.

**1. 287.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola:* paritarie *con le seguenti:* non statali.

**1. 285.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:* e alle province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* , alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.

**1. 376.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:* della spesa sostenuta *fino alla fine del periodo con le seguenti:* di tali diritti.

**1. 11.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole per l'istruzione con le seguenti: per le tasse scolastiche.*

- 1. 322.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: borse di studio con le seguenti: un credito di imposta formativo.*

- 1. 377.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: di pari importo.*

- 1. 288.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: di pari importo fino alla fine del periodo con le seguenti: differenziate per ordine e grado di istituzione, proporzionato alla spesa sostenuta e documentata.*

- 1. 224.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: di pari importo fino alla fine del periodo con le seguenti: eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione e tali comunque da permettere, a regime, l'assolvimento gratuito dell'obbligo scolastico, secondo quanto previsto dalla Costituzione, sia nella scuola statale che nella scuola non statale.*

- 1. 229.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: di pari importo con le seguenti: commisurate all'entità delle spese sostenute.*

- 1. 286.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tali comunque da permettere un graduale assolvimento gratuito dell'obbligo scolastico, secondo quanto previsto dalla Costituzione, sia nella scuola statale che nella scuola paritaria.*

- 1. 289.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione proporrà al Parlamento un disegno di legge per stabilire i criteri della ripartizione di tali somme e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per l'indicazione del loro utilizzo in modo da favorire le famiglie in condizioni disagiate. Tali benefici devono essere rapportati esclusivamente al reddito e quindi, erogati in misura egualitaria.*

- 1. 12.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,*

- 1. 378.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: di tali somme aggiungere le seguenti: , in base alla popolazione scolastica,*

- 1. 379.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: e per l'individuazione fino alla fine del comma con il seguente periodo: . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri e le modalità per la fruizione dei benefici e provvedono alla loro distribuzione.

- 1. 380.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Ai fini di equiparare percentualmente gli oneri previdenziali a carico delle scuole non statali paritarie a quanto previsto per le scuole statali, a partire dal 1° gennaio 2000 la percentuale degli oneri contributivi a favore dell'INPS a carico del datore di lavoro è ridotta per tutti al 24,20 per cento della retribuzione lorda. Di conseguenza, la differenza fra la nuova misura percentuale ridotta e quella maggiore dovuta dalle scuole non statali paritarie è a carico dello Stato.

*9-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *9-bis*, pari a lire 89 miliardi per l'anno 2000, a lire 94 miliardi per l'anno 2001, a lire 97 miliardi a partire dall'anno 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- 1. 199.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*9-bis.* I criteri di erogazione delle borse di studio, contributi e altre provvidenze sono stabiliti dalle regioni anche in riferimento alla programmazione dell'offerta formativa territoriale.

- 1. 200.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

*e-bis)* scuola privata o legalmente riconosciuta, di ogni ordine e grado.

- 1. 201.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis)* è aggiunta la seguente: « *l-ter)* le spese per frequenza di corsi di scuola materna, di istruzione elementare, secondaria di primo e di secondo grado ed universitaria delle istituzioni statali e non statali, parificate o legalmente riconosciute ».

- 1. 319.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: « *e)* le spese per frequenza di corsi di scuola materna, di istruzione elementare, secondaria di primo e di secondo grado ed universitaria delle istituzioni statali e non statali, parificate o legalmente riconosciute ».

- 1. 320.** Giovanardi, Follini.

*Sopprimere i commi 10 e 11.*

- 1. 147.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 12.*

1. **148.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 13.*

1. **149.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 14.*

1. **150.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 15.*

1. **151.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 16.*

1. **152.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 17.*

1. **153.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. **25.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. **202.** Bono, Napoli, Aloï.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. **381.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Gli interventi economici previsti a copertura delle spese per il buono-scuola alle famiglie potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere altre forme di contribuzione integrativa e perequativa.

1. **291.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

1. **203.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad individuare i criteri e le modalità di accredito dei buoni alle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte operate dalle famiglie.

1. **382.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 *con le seguenti:* dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

- 1. 323.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da:* mediante detrazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* che verrà assegnata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione.

- 1. 383.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole:* della detrazione fiscale *con le seguenti:* del credito d'imposta.

- 1. 226.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Sopprimere i commi 11 e 12.*

- 1. 154.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 13.*

- 1. 155.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 14.*

- 1. 156.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 15.*

- 1. 157.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 16.*

- 1. 158.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 17.*

- 1. 159.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 11.*

- \*1. 26.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 11.*

- \*1. 204.** Bono, Napoli, Aloï.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Gli interventi di cui al comma 9 sono realizzati progressivamente, a partire dall'anno 2000, garantendo la gratuità dell'obbligo agli iscritti alla classe prima elementare e media e, prioritariamente, a favore delle famiglie in condizioni disagiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio. Gli interventi saranno estesi progressivamente agli iscritti alle altre classi per giungere a regime nell'anno 2004.

- \*\*1. 227.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Gli interventi di cui al comma 9 sono realizzati progressivamente, a partire dall'anno 2000, garantendo la gratuità dell'obbligo agli iscritti alla classe prima elementare e media e, prioritariamente, a favore delle famiglie in condizioni disagiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio. Gli interventi saranno estesi progressivamente agli iscritti alle altre classi per giungere a regime.

**\*\*1. 292.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Se-  
stini.

*Al comma 11, sopprimere il primo periodo.*

**1. 384.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.*

**1. 13.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Valpiana.

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e degli alunni meritevoli.*

**1. 385.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

11-bis. Le donazioni e i lasciti alle istituzioni paritarie, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo.

**1. 205.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloi.

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

11-bis. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di istituzioni statali e non statali per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è

oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva. Le somme destinate ai genitori degli alunni delle scuole e istituti paritari, previo loro esplicito assenso, possono essere accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso.

**1. 324.** Giovanardi, Follini.

*Sopprimere i commi 12 e 13.*

**1. 160.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 12 e 14.*

**1. 161.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 12 e 15.*

**1. 162.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 12 e 16.*

**1. 163.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Bonato, Cangemi, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 12 e 17.*

**1. 164.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 12.*

**1. 27.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 12, sostituire le parole da:* ai commi 9, 10 e 11 *fino a:* e di lire 300 *con le seguenti:* al comma 9 è autorizzata la spesa di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 800.

1. **206.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 12 sostituire le parole da:* 250 miliardi *fino a:* 300 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi per l'anno 2000 e di lire 350 miliardi.

1. **207.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

1. **165.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 13 e 15.*

1. **166.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 13 e 16.*

1. **167.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 13 e 17.*

1. **168.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 13.*

1. **28.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 13, sostituire le parole:* 280 miliardi per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico in-

tegrato *con le seguenti* 350 miliardi per le spese di partecipazione alla realizzazione dell'obbligo scolastico nelle scuole paritarie.

1. **208.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 13, sostituire le parole:* del sistema prescolastico integrato *con le seguenti:* della scuola dell'infanzia.

1. **386.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere i commi 14 e 15.*

1. **171.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 14 e 16.*

1. **172.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 14 e 17.*

1. **173.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 14.*

1. **29.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 14, premettere le parole:* Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con *handicap*. A tal fine.

1. **293.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 14, dopo le parole: nelle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali, paritarie private e degli enti locali, e legalmente autorizzate.*

- 1. 387.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 14, dopo le parole: nelle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.*

- 1. 14.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Valpiana.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

*14-bis.* Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio e all'istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Gli studenti che usufruiscono del servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in misura pari al 100 per cento, nell'intera fase dell'istituzione dell'obbligo, ed in misura non inferiore al 70 per cento, nella istruzione non obbligatoria, del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello. Tali interventi sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate. Gli interventi economici di cui al presente comma potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in

vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

- \*1. 209.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

*14-bis.* Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio e all'istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Gli studenti che usufruiscono del servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in misura pari al 100 per cento, nell'intera fase dell'istituzione dell'obbligo, ed in misura non inferiore al 70 per cento, nella istruzione non obbligatoria, del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello. Tali interventi sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate. Gli interventi economici di cui al presente comma potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

- \*1. 325.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Agli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

**1. 326.** Giovanardi, Follini.

*Sopprimere i commi 15 e 16.*

**1. 169.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 15.*

**1. 30.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. All'onere complessivo di lire 300 miliardi derivante dai commi 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione

**1. 294.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 15, sostituire le parole: 347 miliardi con le seguenti: 417 miliardi.*

*Conseguentemente, sostituire le parole da: 327 miliardi fino a: 20 miliardi con le seguenti: 377 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 40 miliardi.*

**1. 210.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

**1. 170.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 16.*

**1. 31.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dei commi 9 e 10, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 295.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: dei commi 9, 10, 11 e 12 con le seguenti: del comma 12.*

**1. 211.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: 10, 11.*

- 1. 15.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi con le seguenti: 750 miliardi per l'anno 2000 e lire 800 miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi con le seguenti: 650 miliardi per il 2000 e 630 miliardi.*

- 1. 212.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi con le seguenti: 300 miliardi per l'anno 2000 e lire 350 miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo:*

*sostituire le parole: 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi con le seguenti: 150 miliardi per il 2000 e lire 100 miliardi.*

*sostituire le parole: 130 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

- 1. 213.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

16-bis. In attesa che il Ministero individui gli *standard* di qualità per la scuola statale e la scuola paritaria non statale, le scuole legalmente riconosciute saranno finanziate in base ai corsi completi funzionanti e alle classi collaterali autorizzate dai provveditori agli studi.

- 1. 214.** Bono, Napoli, Aloï.

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Gli interventi economici di cui ai commi 12, 13 e 14 potranno essere erogati con gradualità a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

- 1. 296.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Se-stini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

18. Con la presente legge, lo Stato si impegna, con successivi interventi di finanziamento straordinario da prevedere annualmente in sede di programmazione economica, a dare progressivamente completa attuazione a quanto disposto dall'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

- 1. 297.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Se-stini.

*Aggiungere, in fine, i seguenti articoli:*

#### ART. 2.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le rappresentanze all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono integrate, al fine di assicurare la effettiva presenza paritaria di tutte le componenti comunque interessate al sistema scolastico nazionale integrato, prevedendo anche la partecipazione delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

#### ART. 3.

1. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, il diritto di scegliere

liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

2. Le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato «buono-scuola», erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente, aumentato del tasso programmatico di inflazione.

3. L'ammontare del «buono-scuola» è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.

4. L'erogazione del «buono-scuola» è subordinata alla effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.

5. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

6. L'iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastico-educative paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.

7. Per gli alunni meritevoli che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare del «buono-scuola» è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica. Analoga procedura è attuata per gli alunni portatori di *handicap*.

8. Le donazioni e i lasciti destinati alle istituzioni scolastico-educative del sistema

pubblico integrato, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

9. Le scuole paritarie, entro il mese di novembre di ogni anno, devono pubblicare il bilancio preventivo dell'anno scolastico in corso e consuntivo dell'anno scolastico precedente, debitamente approvati dagli organi collegiali d'istituto competenti. Tali bilanci sono predisposti sulla base dello schema unificato previsto nel regolamento di cui al comma 19.

10. L'intervento statale di cui al presente articolo è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:

a) 50 per cento del costo per alunno della scuola statale per il primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) 60 per cento per il secondo anno;

c) 80 per cento per il terzo anno;

d) 90 per cento per il quarto anno;

e) 100 per cento per il quinto anno.

11. In attesa della totale e definitiva attuazione della presente legge, le convenzioni in atto, che prevedono oneri a carico dei comuni a favore di scuole materne non statali, conservano la loro efficacia nei limiti degli interventi diversi ed eccedenti i contributi di cui al presente articolo.

12. Le convenzioni in atto tra il Ministero della pubblica istruzione e le scuole parificate conservano la loro efficacia, nei limiti degli interventi eccedenti il contributo di cui al presente articolo.

**1. 01.** Napoli.